

LEGGE 15 dicembre 1998 , n. 480

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997.

Vigente al : 10-7-2023

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia, qui di seguito denominati Parti Contraenti, desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità di entrambi i Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per 'investimento' si intende ogni bene investito da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi, ai regolamenti di quest'ultima e comprendera' in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonche' con ogni altro diritto di proprieta' e diritti 'in rem', quali pegni, vincoli ed ipoteche;
- b) titoli azionari, titoli obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato;

- c) crediti finanziari o altri redditi aventi valore economico derivanti da investimenti;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;
- e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza.

2. Per 'investitore', si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per 'persona fisica', si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformità con le sue leggi.

4. Per 'persona giuridica' si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entità costituita o debitamente strutturata secondo le leggi di una delle Parti Contraenti, avente la sede principale, nel territorio di una delle due parti Contraenti.

5. Per 'redditi' si intendono le somme ricavate da un investimento; essi comprendono in particolare, ma non esclusivamente, profitti o interessi, utili da capitale¹ dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse.

6. Per 'territorio' si intendono, oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, anche le 'zone marittime'. Queste ultime comprendono altresì le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, nonché diritti sovrani e giurisdizionali, secondo il Diritto Internazionale.

7. Per 'Accordo di investimento' si intende un accordo fra una Parte Contraente (o le sue agenzie) ed un investitore dell'altra Parte Contraente al fine di regolare le specifiche relazioni giuridiche in materia di investimento.

ARTICOLO 2 - Promozione e Protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformità alle loro leggi ed ai loro regolamenti.

2. Ciascuna Parte Contraente dovrà garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti

effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le persone giuridiche, in particolare ma non esclusivamente, le società e le imprese in cui detti investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo assoggettate a provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

3. Ciascuna Parte contraente si adopererà al fine di creare e mantenere nel proprio territorio quelle condizioni economiche e giuridiche favorevoli atte a permettere investimenti da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità con la propria legislazione, ivi compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi.

2. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti contraenti contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento più favorevole di quello accordato dal presente Accordo, dette norme dovranno, nella misura in cui esse siano più favorevoli, prevalere sul presente Accordo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non fanno riferimento ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente può concedere agli investitori di Paesi terzi in virtù della propria appartenenza ad Unioni Doganali o Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento dovrà accordare un adeguato risarcimento per detti danni e perdite, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento simile a quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni caso non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi

terzi.

ARTICOLO 5 - Esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, ad esproprio o a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definite 'esproprio') nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non a fini pubblici e di interesse nazionale.

L'esproprio dovra' essere effettuato a norma di legge, su base non discriminatoria e dietro immediato, adeguato ed effettivo risarcimento.

Detto risarcimento sara' equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sara' quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il risarcimento dovra' comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR maturato dalla data di esproprio alla data del pagamento, dovra' essere effettuato senza ritardo, ed al massimo entro tre mesi, dovra' essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile in valuta convertibile.

2. In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore circa l'entita' del risarcimento, quest'ultimo dovra' basarsi sugli stessi parametri di riferimento presi in considerazione nei documenti per la costituzione dell'investimento.

3. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresì applicarsi nei casi in cui una delle due Parti Contraenti espropri i beni di una società formata o costituita ai sensi della legislazione vigente nel suo territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedano azioni o abbiano altre forme di partecipazione.

4. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato colpito da esproprio avra' diritto ad una immediata revisione da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno, ed in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento si conformano alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse.

5. Il risarcimento verra' considerato effettivo nel caso in cui sia stato corrisposto in qualsiasi valuta convertibile, in ogni altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento sara' liberamente trasferibile.

6. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresì applicarsi agli utili da investimento nonché, in caso di dismissione, ai proventi della liquidazione. Esse non saranno applicate ad ogni altro profitto futuro.

7. Qualora, dopo la privazione della proprietà determinata dall'esproprio, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a detto scopo il proprietario o il suo avente causa sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6 - Surroga

1) Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia effettuato dei pagamenti ai suoi investitori sulla base di una garanzia assicurativa accordata contro i rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, dovrà riconoscere:

a) la cessione, sia in base alla legislazione o a seguito di una transazione giuridica in quel Paese, di ogni diritto o richiesta di risarcimento dell'investitore alla prima Parte Contraente, o al suo ente, così come,

b) che la prima Parte Contraente od un suo ente è autorizzata in virtù della surroga ad esercitare i diritti e richiedere i risarcimenti di quell'investitore e si assumerà gli obblighi connessi all'investimento.

2. In relazione al trasferimento delle somme alla Parte Contraente o suo ente in virtù di tale cessione, saranno applicate le disposizioni dell'Articolo 7 del presente Accordo.

ARTICOLO 7 - Procedure di trasferimento

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà il trasferimento all'estero di redditi e somme relative ad investimenti. Detti trasferimenti saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile senza alcuna restrizione ed indebito ritardo dopo aver adempiuto agli obblighi fiscali. Detti trasferimenti comprenderanno, in particolare, ma non esclusivamente:

a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti, utilizzati per mantenere ed incrementare un investimento;

b) profitti netti, dividendi, royalties, quote, interessi ed altri utili;

c) fondi per il rimborso di prestiti;

d) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

e) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti.

2. I trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede il relativo trasferimento salvo diversi accordi.

3. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5 ed al paragrafo 1 del

presente Articolo, saranno considerati effettuati 'senza indebito ritardo' quando avverranno entro un periodo normalmente necessario per l'espletamento del trasferimento. Tale periodo non dovrà per nessun motivo superare i tre mesi.

4. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 di questo Articolo si intenderanno adempiuti quando gli investitori avranno completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

5. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia più favorevole.

ARTICOLO 8 - Composizione delle controversie in materia di investimento

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'ammontare del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Qualora l'investitore ed una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, dovrà applicarsi la procedura prevista in detto accordo di investimento.

3. Qualora tali controversie non possano essere composte entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata una richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

(a) al Tribunale competente della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale a decidere;

(b) ad un Tribunale Arbitrale 'ad hoc' in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante si impegna ad accettare detto arbitrato;

(c) al 'Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento', per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Nessuna Parte Contraente dovrà trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia deferita ad una procedura di arbitrato o ai procedimenti giudiziari in corso fino al completamento di detti procedimenti e finché la Parte Contraente non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro i termini prescritti dalla decisione o entro i termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso in specie.

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie tra Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte, per quanto possibile, amichevolmente.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una Parte Contraente ne informa l'altra per iscritto, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale 'ad hoc' in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito secondo le seguenti modalita': entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi designare un cittadino di uno Stato terzo che dovra' fungere da Presidente.

- Il Presidente verra' nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potra', in assenza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o, per altro motivo non possa espletare l'incarico, dovra' esserne fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o per altro motivo non possa espletare l'incarico, sara' il membro piÙ anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti per le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese inerenti al proprio membro del Tribunale ed ai propri rappresentanti nelle udienze. I costi relativi al Presidente ed i rimanenti costi verranno sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti.

Sara' il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.

Articolo 10 - Applicazione di altre disposizioni:

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri Accordi internazionali a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di Diritto Internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori dovranno essere applicate le disposizioni piÙ favorevoli.

2. Ogniqualevolta il trattamento concesso da una delle due parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle proprie leggi ed ai propri regolamenti o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia piÙ favorevole di

quello sancito dal presente Accordo, si dovra' applicare il trattamento piÙ favorevole.

3. Ogniqualevolta, successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, abbia luogo una modifica delle condizioni della protezione accordata agli investimenti nella legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento, la protezione accordata ai sensi della precedente legislazione non verra' intaccata.

ARTICOLO 11 - Applicabilita' del presente Accordo

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati nel territorio di una delle Parti Contraenti in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti dagli investitori dell'altra parte contraente prima o dopo l'entrata in vigore di questo Accordo, ma non si applichera' a nessuna controversia relativa ad investimenti o a richiesta di risarcimento corrisposta prima dell'entrata in vigore.

ARTICOLO 12 - Entrata in vigore

L'Accordo entrera' in vigore nel momento in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

ARTICOLO 13 - Emendamenti

Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo potranno essere concordati dalle due Parti Contraenti. Detti emendamenti diverranno effettivi seguendo le stesse procedure previste per l'Articolo 12.

ARTICOLO 14 - Durata e cessazione

1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'Articolo 12 e restera' in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai sensi del precedente paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

PATTO a Riga il 21 maggio millenovecentonovantasette, in due originali, nelle lingue italiana, lettone ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI LETTONIA

Parte di provvedimento in formato grafico

PROTOCOLLO

All'atto dalla firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi parti integranti dell'Accordo.

1. Attività connesse agli investimenti

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresì a tutte le attività connesse agli investimenti.

Queste attività comprenderanno in particolare, ma non esclusivamente: l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la disponibilità di società, filiali, agenzie, uffici, fabbriche ed altre strutture per la gestione degli affari; la stipula e l'esecuzione dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la disponibilità di qualsiasi tipo di proprietà ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, l'emissione e la cessione di azioni di partecipazione e di altri titoli; l'acquisto di valuta per importazioni.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per affermare rivendicazioni e far rispettare diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento.

b) In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nella maniera più favorevole i problemi connessi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed al movimento nel proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente impegnati in attività connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo e dei membri delle loro famiglie.

c) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o regolamenti in vigore di una Parte Contraente, che siano di proprietà di o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, sarà consentito di assumere personale direttivo di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità con la legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. Con riferimento all'art. 3

A tutte le attività relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione, nonché altri tipi di operazioni ad esse connesse e relative ad attività di investimento ai sensi del presente Accordo, sarà accordato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, ad attività ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi.

4. Con riferimento all'Articolo 5

Qualsiasi misura adottata nei confronti di un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse o altri beni dall'investimento o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonché qualsiasi altra misura che abbia un effetto equivalente, sarà considerata una misura di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 8

Ai sensi dell'art. 8 (3) (b), l'arbitrato si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sarà Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel formulare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Riga, il 21 maggio millenovecentonovantasette, in due originali, nelle lingue italiana, lettone ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenze, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI LETTONIA

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)